

REGOLAMENTO TIROCINIO

MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

ORDINE AVVOCATI POTENZA

In applicazione del D.M. del 17 marzo 2016 n. 70

In vigore dal 29 settembre 2022

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI POTENZA
REGOLAMENTO PER IL PRATICANTE

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Il presente regolamento, in virtù dell'art. 1 comma 2 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero a far data dal 6 giugno 2016, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Per ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario compilare l'apposito modulo che potrà essere consegnato, unitamente agli allegati:

- 1) alla segreteria del Consiglio che è a disposizione, per la ricezione della domanda, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, muniti di carta d'identità.***

La documentazione potrà essere presentata anche da un familiare munito di delega, alla quale andranno allegati copia del documento di identità del delegante e del delegato.

- 2) Mediante invio a mezzo Posta Elettronica Certificata personale del richiedente alla casella P.E.C. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, con riserva di produrre in originale, al momento del ritiro del libretto di pratica, la predetta documentazione.***

Copia per estratto della delibera di iscrizione viene comunicata al P.M. presso il Tribunale, al P.G. presso la Corte di Appello, all'interessato ed all'Avvocato presso cui la pratica viene svolta, a mezzo P.E.C. ai corrispettivi indirizzi.

L'Avvocato che accetta un praticante dovrà essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo, dovrà essere iscritto, ai fini previdenziali, alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, non dovrà essere stato colpito dalle sanzioni disciplinari della cancellazione o della sospensione negli ultimi dieci anni e della censura e dell'avvertimento negli ultimi due anni.

L'Avvocato non potrà accettare un numero di praticanti superiore a tre.

L'iscrizione e il conseguente inizio del tirocinio decorre dalla data di delibera del Consiglio (ex art. 4 DM 70/16).

Da tale data il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio, oltre all'assistenza alle udienze).

LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Una volta iscritto, il Praticante ritira presso la segreteria dell'Ordine il libretto della pratica; da quel momento dovrà attenersi a quanto segue:

I praticanti devono svolgere il tirocinio professionale con continuità, assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.

Per Assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo.

Per Diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.

Per Riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Per Assiduità si intende la frequenza continua.

Il periodo di pratica svolto presso lo Studio di un Professionista diverso da quello originariamente o precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica.

I praticanti dovranno annotare sul libretto, rilasciato dall'Ordine, ai sensi dell'art. 6 DPR 10.04.1990 n. 101, le udienze cui avranno assistito, con l'indicazione del giorno, dell'autorità giudiziaria e del giudice, delle parti e del numero di ruolo del processo

(indicare solo le udienze nelle quali il proprio dominus ha mandato difensivo nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Potenza).

I praticanti dovranno annotare almeno venti udienze per ogni semestre di pratica, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio.

Non sarà possibile annotare sul libretto di pratica più di una udienza per ogni giorno.

L'annotazione dovrà avvenire solo a seguito di chiusura del verbale di udienza con emissione del provvedimento del giudice.

L'avvocato presso il cui Studio è effettuata la pratica è tenuto a dichiarare a verbale la presenza del praticante; in difetto di tale dichiarazione, a seguito del controllo a campione, l'udienza non sarà considerata valida ai fini della pratica.

Il praticante dovrà richiedere la firma di un Consigliere dell'Ordine, a vidimazione dell'annotazione sul libretto di pratica della partecipazione all'udienza, tassativamente lo stesso giorno della sua tenuta.

Le udienze il cui verbale risulti, da apposita attestazione in esso contenuta, chiuso dopo le ore 13.00, o che siano tenute presso Uffici Giudiziari diversi da quelli ubicati nel Palazzo di Giustizia di Potenza, saranno valide ai fini della pratica purché vidimate da Consigliere dell'Ordine nei successivi sette giorni lavorativi.

In qualsiasi momento, fino all'apposizione del visto al termine dei singoli semestri, il Consiglio dell'Ordine potrà effettuare controlli a campione richiedendo al praticante l'esibizione di copia dei verbali di causa annotati sul libretto di pratica.

La mancata produzione dei verbali, o la mancata attestazione in essi della presenza del praticante, renderà inutilizzabile l'udienza ai fini della pratica, costituendo altresì illecito disciplinare.

Il Consiglio dell'Ordine, al quale è demandato il compito di vigilanza mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio ai sensi dell'art. 29 L. 247/12 e art. 8 D.M. 70/16, al termine del primo semestre di pratica inviterà il praticante, in giorni ed ore prestabiliti dal Consiglio medesimo, a tenere un colloquio che verterà su temi di contenuto pratico-professionale e deontologico inerenti il tirocinio svolto.

Al termine del colloquio verrà redatto dalla istituita Commissione verbale da trasmettere al Consiglio per quanto di competenza.

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuto dall'Ordine o da altri soggetti previsti dalla legge (art. 43 l. 247/12 e D.M. 17/2018).

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 17/2018, la durata dell'intero corso sarà 160 ore, con frequenza obbligatoria dell'80%.

Per accedere dal primo al secondo semestre e dal secondo al terzo semestre occorre avere presenza alle lezioni di almeno l'80% e avere superato le prove di verifica intermedie.

Alla fine del III semestre, onde poter partecipare all'esame di abilitazione, previa verifica della presenza minima obbligatoria ad almeno l'80% delle lezioni, occorre superare la verifica finale.

Il corso si terrà secondo le modalità dal D.M. 17/2018.

DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE

Fermo quanto previsto dalla L. 247/12 agli artt. 17 - 18 e dall'art. 40 al 45 e dal DM 70/16 si precisa che al momento dell'iscrizione al registro dei praticanti è obbligatoria l'indicazione del nominativo di un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Potenza che dovrà rilasciare l'attestazione di inizio pratica anche ai fini dell'elezione di domicilio.

Inoltre si precisa che il tirocinio professionale, la cui durata è di complessivi 18 mesi, può essere svolto:

- presso un avvocato iscritto all'Ordine di Potenza, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni. L'Avvocato NON può accogliere più di tre praticanti;
- presso l'Avvocatura dello Stato o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario (ex art. 44 L 247/12 e DM 58/16) per non più di dodici mesi, gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'Albo ordinario;
- presso un avvocato in altro Stato dell'Unione Europea per NON più di 6 mesi.

Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN SOSTITUZIONE DELL'AVVOCATO

Può essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L. 247/12 solo dopo aver sostenuto positivamente il colloquio dopo il primo semestre di pratica. L'abilitazione ha la durata complessiva di 5 anni e 6 mesi che decorre dalla delibera d'iscrizione al registro dei praticanti. Non potrà essere richiesta scaduto tale termine.

Per potervi accedere:

il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in **sostituzione** dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine:

- a) al richiedente a mezzo notificazione;
- b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

INTERRUZIONE PRATICA

La pratica deve essere svolta senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio oltre all'assistenza alle udienze). L'interruzione della stessa - senza giustificato e documentato motivo (la documentazione deve essere depositata presso la segreteria entro e non oltre 1 mese dall'inizio dell'interruzione) - determina la cancellazione dal registro ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. 70/2016.

TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/13

Il Consiglio dell'Ordine - visto l'art. 73 D.L. 69/13 che prevede la possibilità di uno stage formativo per 18 mesi presso gli uffici giudiziari - ha stabilito che il tirocinio suddetto, svolto per 18 mesi, è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense. Pertanto:

1) Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l'iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista —terminato lo stage con esito positivo - può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

2) Se lo stagista si iscrive al registro dei praticanti - in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage - potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine). Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi.

In ogni caso si ricorda che lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, lo stesso dovrà essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciata dall'Ufficio Giudiziario.

Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO LE UNIVERSITA'

Il Consiglio dell'Ordine - visto l'art. 41 comma 9 L. 247/12 nel quale si prevede la possibilità di valutare il diploma di specializzazione per le professioni legali per il

periodo di 12 mesi - ha stabilito che il suddetto conseguito diploma è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense:

1) Se la frequenza della Scuola avviene senza l'iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante - conseguito il diploma - può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

2) Se il tirocinante si iscrive - in data anteriore agli ultimi 6 mesi della Scuola - al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).

Detta soluzione è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.

Comunque il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine della SSPL con il rilascio del diploma di attestazione di esito positivo.

LAVORO SUBORDINATO

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento del tirocinio in modo assiduo ed effettivo e non sussistano ragioni di conflitto di interesse.

Il praticante all'atto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve indicare la struttura di lavoro, il luogo, gli orari e i giorni, tale obbligo sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge in tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti.

VARIAZIONI

Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante-

- residenza
- domicilio professionale
- nominativo dominus
- utenze, e-mail

TIROCINIO ALL'ESTERO

Può essere svolto per NON più di 6 (sei) mesi.

Il praticante iscritto presso il registro dei praticanti che intende svolgere il tirocinio all'estero presso un avvocato in un altro Stato dell'Unione europea ex art. 41 L. 247/12 comma 6 lett. c) è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria dell'Ordine tale circostanza indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio ed esibendo il consenso dello stesso.

Al termine del semestre, al suo rientro in Italia dovrà documentare la pratica svolta all'estero (esempio: compilazione del libretto, attestazione/relazione dell'avvocato dello Stato estero) accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

La documentazione verrà sottoposta al vaglio del Consiglio per l'eventuale convalida.

Il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto/rilasciato decorsi 6 anni dalla data della prima iscrizione al registro dei praticanti.

La cancellazione dal registro dei praticanti è automatica alla suddetta scadenza, con osservanza delle modalità di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'art. 17, L. 247/12.